



PROVINCIA DI MANTOVA

# **REGOLAMENTO**

## **ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Adottato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.4 del 20 settembre 2018

**In vigore dal 21 ottobre 2018**

## *INDICE*

Art. 1	OGGETTO	3
Art. 2	COMPOSIZIONE. PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTE.	3
Art. 3	FUNZIONI	3
Art. 4	RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI	3
Art. 5	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	4
Art. 6	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	4
Art. 7	DEPOSITO DEGLI ATTI	4
Art. 8	QUORUM STRUTTURALE	4
Art. 9	QUORUM DELIBERATIVO	5
Art.10	APERTURA DELLA DISCUSSIONE	5
Art.11	DISCIPLINA DEI LAVORI ASSEMBLEARI	6
Art.12	MODALITÀ DI VOTO	6
Art.13	NOMINA DEGLI SCRUTATORI	7
Art.14	DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE	7
Art.15	DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'O.D.G.	7
Art.16	ADUNANZE APERTE	7
Art.17	REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE	8
Art.18	APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI	8
Art.19	DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DEI VERBALI DELLE SEDUTE	8
Art.20	DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE ED ACCESSO DEGLI ATTI	8
Art.21	OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	9
Art.22	STRUTTURA DI SUPPORTO	9
Art.23	NORME DI RINVIO	9
Art.24	ENTRATA IN VIGORE	9

**Art. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L.56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina funzioni svolte, modalità di convocazione, funzionamento ed organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Mantova, quale organo dell'ente, dotato di poteri propositivi, consultivi e di controllo.

**Art. 2**  
**COMPOSIZIONE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni facenti parte della provincia di Mantova.
2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal vicesindaco, o da un consigliere comunale, allo scopo delegati.  
Se l'impedimento o l'assenza del sindaco rientra nell'ipotesi dell'articolo 53 commi 1 e 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, non sarà necessaria alcuna delega.

**Art. 3**  
**FUNZIONI**

1. L'Assemblea dei Sindaci:
  - a) adotta o respinge lo Statuto della Provincia proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni;
  - b) approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
  - c) esprime il parere obbligatorio ma non vincolante:
    1. sugli schemi del bilancio di previsione deliberati dal Consiglio;
    2. sulla proposta del Consiglio relativa alla costituzione di zone omogenee e sull'eventuale relativo regolamento,
    3. su questioni di interesse generale dell'Ente e/o della collettività amministrata quando lo richiama il Presidente;
  - d) esercita ogni altro potere propositivo, consultivo e di indirizzo previsto dallo Statuto della Provincia, su richiesta del Presidente o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale, oppure introdotto con normativa sopravvenuta.

**Art. 4**  
**RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

1. L'Assemblea di Sindaci si riunisce, di norma, presso la sede istituzionale dell'Ente. Le sedute, peraltro, possono svolgersi anche in altra sede del territorio provinciale.
2. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario generale dell'Ente o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, con funzioni consultive, referenti o di assistenza.

**Art. 5**  
**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente con invito recante l'ordine del giorno da far pervenire almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 5.
2. In caso di urgenza l'Assemblea dei Sindaci si riunisce, in seduta straordinaria, con preavviso di ventiquattro ore.
3. L'avviso è inviato, tramite posta elettronica certificata, per il seguito PEC, agli indirizzi PEC di tutti i Comuni della provincia.
4. L'avviso deve specificare il luogo di svolgimento della seduta, l'ordine del giorno, l'orario di inizio dei lavori e l'indicazione che si tratti di seduta in prima o seconda convocazione.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, entro un termine non superiore a trenta giorni, quando ne facciano richiesta scritta, corredata dall'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione complessivamente residente nei comuni della provincia calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. La convocazione dell'Assemblea dei Sindaci è comunicata anche ai Consiglieri provinciali che non ricoprono la carica di Sindaco, per consentirne la partecipazione, senza diritto di voto.
7. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea dei Sindaci, senza diritto di voto, soggetti esterni ad essa per la trattazione di specifici argomenti.

#### **Art. 6 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia.
3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal Vice Presidente provinciale; in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere delegato che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. Il Presidente definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e ne disciplina i lavori, rappresenta le decisioni dell'Assemblea nei confronti dei terzi e riveste le funzioni di coordinatore tra l'Assemblea dei Sindaci ed il Consiglio Provinciale.

#### **Art. 7 DEPOSITO DEGLI ATTI**

1. I provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono messi a disposizione dei Sindaci dal giorno di convocazione dell'adunanza e trasmessi agli stessi con le modalità previste dal precedente art. 5 comma 3.

#### **Art. 8 QUORUM STRUTTURALE**

1. La seduta è validamente costituita, *in prima convocazione*, quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Sindaci - o loro delegati - dei Comuni della provincia che, a loro volta, rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente nella provincia (50%+1).
2. La seduta è validamente costituita, *in seconda convocazione*, quando sono presenti almeno il 30% dei Sindaci - o loro delegati - dei Comuni della provincia

rappresentanti almeno il 40% della popolazione complessivamente residente nel territorio provinciale.

3. La determinazione della popolazione residente in ciascun Comune, ai fini di cui al presente regolamento, è quella risultante dall'anagrafe della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La verifica del numero legale è effettuata dal Segretario Generale, o da chi legittimamente lo sostituisce, mediante appello di coloro, Sindaci o delegati, che intervengono in nome e per conto dei Comuni della provincia e verifica dei sottoscrittori del foglio di presenza all'atto dell'identificazione e ammissione in aula.
5. Qualora dalla verifica risulti l'assenza del numero legale di cui al comma 1, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta per un tempo massimo di sessanta minuti, dopo i quali viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la seduta può continuare in seconda convocazione, anche solo per la trattazione dei punti all'ordine del giorno che non richiedano il quorum di cui al comma 1, qualora detta possibilità sia stata prevista nell'avviso di convocazione.
7. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali qualora espressamente previste per legge o per statuto.

#### **Art. 9**

#### **QUORUM DELIBERATIVO**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, di norma, a *maggioranza assoluta della popolazione residente nei Comuni della provincia presenti in assemblea*.
2. Le deliberazioni che approvano o respingono lo Statuto ovvero modifiche statutarie, devono essere adottate con i voti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza (50%+1) della popolazione complessivamente residente nella provincia.
3. Le deliberazioni che esprimono il parere obbligatorio sullo schema del bilancio di previsione, devono essere adottate con i voti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza (50%+1) della popolazione complessivamente residente nella provincia.
4. Le deliberazioni che approvano e modificano il presente regolamento devono essere adottate con i voti che rappresentino la maggioranza assoluta dei Comuni componenti l'Assemblea.
5. Ai fini della determinazione del quorum deliberativo previsto dal presente articolo si considerano tra i votanti anche i voti di astensione.
6. Sono fatte salve diverse maggioranze deliberative qualora espressamente previste per legge o per statuto.

#### **Art. 10**

#### **APERTURA DELLA DISCUSSIONE**

1. Il Presidente apre l'Assemblea e cede la parola al Segretario Generale per l'appello nominale dei presenti, ai fini della verifica del numero legale.
2. Per la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea può essere richiesto ai partecipanti al momento dell'appello nominale, di dichiarare nome e cognome indicando altresì la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere) ed il Comune di

appartenenza. Tale dichiarazione verrà ritenuta equivalente alla dichiarazione delle proprie generalità resa a pubblico ufficiale.

3. Il Presidente apre la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno enunciandone l'oggetto e lo illustra ovvero, qualora lo ritenga opportuno, cede a tal fine la parola ad un Consigliere.
4. Il relatore procede all'illustrazione dell'argomento in un tempo non superiore a 15 (quindici) minuti e può limitarsi a far riferimento alla relazione scritta.
5. Per esigenze di ordine tecnico-giuridico il Presidente può invitare il Segretario Generale, un Dirigente della Provincia, un funzionario o un consulente, a relazionare in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

#### **Art. 11**

### **DISCIPLINA DEI LAVORI ASSEMBLEARI**

1. Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperto il dibattito dando la parola a quanti si siano iscritti ad intervenire, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione e non possono protrarsi oltre i 5 (cinque) minuti.
3. In caso di violazione di quanto previsto al comma precedente il Presidente richiama l'interveniente e, qualora persista, lo invita a completare rapidamente il suo intervento. Qualora si rendesse necessario, dopo il primo richiamo, per ottimizzare i tempi di gestione dei lavori dell'assemblea, il Presidente può dichiarare chiuso l'intervento e passare a quelli successivi.
4. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di intervenire in non più di un'occasione nell'ambito della trattazione di ciascun punto posto in discussione.
5. Ciascun componente l'Assemblea, inoltre, ha diritto ad un ulteriore intervento, di durata non superiore ai 5 (cinque) minuti nelle seguenti ipotesi:
  - a. per fatto personale
  - b. per richiamare il rispetto del presente regolamento, dell'ordine del giorno o per mozione d'ordine
  - c. per replicare a quanto esposto o chiarito dal relatore in risposta al proprio od a successivi interventi
  - d. per dichiarazioni di voto
6. Il Presidente ed i Consiglieri provinciali possono intervenire in ogni momento della discussione, comunque nel rispetto delle modalità e delle tempistiche assegnate ai membri dell'Assemblea.
7. I membri dell'Assemblea hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure sugli argomenti in discussione, nei limiti dell'educazione e del civile rispetto, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei soggetti eventualmente citati.
8. Al termine delle dichiarazioni di voto il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta.
9. Verificato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

#### **Art. 12**

### **MODALITA' DI VOTO**

1. L'espressione di voto è normalmente palese e può svolgersi tramite utilizzo di sistemi elettronici, per alzata di mano o per appello nominale, secondo quanto

stabilito dal Presidente in relazione ad ogni singola votazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3.

2. Nel caso di appello nominale il Presidente interpella nominativamente i partecipanti, che rispondono 'SI', 'NO', oppure dichiarano di astenersi, in base alla domanda formulata loro prima di porre in votazione il punto all'ordine del giorno.
3. Quando la legge prescrive di procedere a votazione segreta, essa viene effettuata a mezzo di specifiche schede che garantiscano l'anonimato e la ponderazione del voto, se richiesta.
4. Le schede devono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro della Provincia, prive di piegature, abrasioni ed altri elementi che possano costituire segno di riconoscimento.

### **Art. 13 NOMINA DEGLI SCRUTATORI**

1. Prima della trattazione di provvedimenti comportanti votazioni in forma segreta, il Presidente sceglie tra i componenti l'Assemblea tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario Generale.
3. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate in busta sigillata nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
4. Effettuato lo scrutinio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente proclama il relativo risultato.

### **Art. 14 DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE**

1. Iniziata la votazione non è più consentito alcun intervento, salvo brevi richiami da parte del Presidente alle disposizioni del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

### **Art. 15 DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

### **Art. 16 ADUNANZE APERTE**

1. Il Presidente, su specifici argomenti di interesse sociale e politico, può indire l'adunanza aperta.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti esterni all'Amministrazione, quali membri del Governo e del Parlamento, rappresentanti di istituzioni nazionali o locali, di forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente, nelle adunanze aperte, garantisce la piena e prioritaria libertà di espressione ai membri dell'Assemblea dei Sindaci e disciplina l'intervento degli

- invitati esterni al fine di ottenere il loro contributo di opinioni e informazioni e di conoscere gli orientamenti delle parti sociali rappresentate.
4. Alle votazioni partecipano unicamente i membri dell'Assemblea.

#### **Art. 17**

### **REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dai collaboratori dell'ufficio di Segreteria Generale, redige il processo verbale di ogni seduta.
2. Il verbale costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci e riporta il fedele resoconto dell'andamento della seduta, con i punti principali delle discussioni e gli intervenuti alla discussione.
3. Il verbale deve, altresì, riportare l'intero dispositivo delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, precisando le modalità di votazione seguite.
4. I processi verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Segretario Generale e dal Presidente.
5. La firma del Segretario Generale attesta l'autenticità del verbale.

#### **Art. 18**

### **APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI**

1. Il verbale è il resoconto integrale di tutta l'adunanza dell'Assemblea.
2. Il dibattito in aula, salvo il caso di sedute segrete, viene registrato, conservato e riportato su supporto digitale.
3. I verbali delle sedute precedenti, ancora da approvare, sono posti in consultazione nei modi e termini previsti dall'art.7 del Regolamento.
4. L'approvazione del verbale è, di norma, iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella a cui si riferisce. Lo stesso viene dato per letto ed immediatamente posto in votazione nel caso in cui nessuno richieda di apportare modificazioni che, viceversa, devono essere illustrate in modo chiaro dal richiedente.

#### **Art. 19**

### **DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e i verbali delle sedute sono archiviati nei registri digitali dell'Ente.

#### **Art. 20**

### **DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI**

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Sindaci hanno diritto di accesso e di informazione a tutti gli atti della Provincia, senza obbligo di motivazione, quando questi siano necessari per l'espletamento delle funzioni dell'organo collegiale di cui fanno parte.

#### **Art. 21**

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA**



1. I Componenti dell'Assemblea dei Sindaci, che non facciano parte anche del Consiglio Provinciale, non sono tenuti alla pubblicazione dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali sul portale trasparenza dell'Amministrazione provinciale.

#### **Art. 22**

#### **STRUTTURA DI SUPPORTO**

1. La segreteria generale è la struttura di supporto all'Assemblea dei Sindaci, quale organo della Provincia.
2. Per materie di particolare specificità e/o materie legate alla partecipazione della Provincia presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni, l'Assemblea dei Sindaci si avvale del Dirigente competente.

#### **Art. 23**

#### **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al Regolamento del Consiglio provinciale di Mantova.

#### **Art. 24**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, ad avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.